

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5532 R	30 novembre 2004	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 1° giugno 2004 concernente la richiesta di credito di fr.
1'695'236.- per il sussidiamento delle opere necessarie per
l'eliminazione delle esalazioni maleodoranti degli impianti Foce Maggia
e Foce Ticino, del Consorzio depurazione di Locarno e dintorni**

1. OPPORTUNITÀ DEL CREDITO

1.1 La richiesta di credito appare pacifica per quanto riguarda la Foce del Ticino visti i disturbi alle case vicine all'impianto depurazione acque (IDA).

1.2 Per quanto riguarda la Foce della Maggia l'opera appare meno necessaria ed infatti è stata contestata da alcuni delegati del Consorzio depurazione acque Locarno e dintorni nel Consiglio consortile del 4 marzo 2004 (votazione: 28 favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti). Il Presidente del Consorzio ing. Gabriele Calastri, pur ammettendo che il *“problema di Foce Maggia pare minore di Foce Ticino”*, ha invitato a non sminuirlo e ha richiamato ai delegati l'impegno di coprire alcune parti dell'IDA assunto nel contratto del 1973 con la Vallerana SA, cui è succeduta la Terreni alla Maggia SA. In effetti con lettera 29.11.1999 la Terreni alla Maggia SA, dopo aver ricordato che *“le grosse difficoltà di funzionamento intercorse al depuratore di Foce-Maggia (a causa sembrerebbe delle inadeguatezze del progetto iniziale) hanno necessitato diversi costosi ritocchi e adattamenti protrattisi nel tempo”* ha sollecitato al Consorzio la copertura entro il 31.12.2003, visto che *“ora però il depuratore di Foce-Maggia sembra funzionare normalmente”*. Con lettera del 23.9.2002 la Terreni alla Maggia SA si è dichiarata d'accordo con la soluzione proposta dalla Comunità di lavoro TAVE fatta propria dal Consorzio: *“La nostra ditta è nettamente più interessata a soluzioni che permettano l'abbattimento degli odori molesti anziché alla mera copertura delle parti di impianto elencate nel contratto di compravendita del 19 aprile 1973; in quest'ottica la realizzazione integrale delle proposte del CDL e della Comunità TAVE (...) sembrano permettere il raggiungimento degli obiettivi sperati. Qualora la copertura parziale degli impianti di Foce Maggia, il trattamento (filtraggio) dell'aria proveniente dalle maggiori fonti maleodoranti, gli interventi sulla linea fanghi (trasferimento giornaliero dei fanghi, rinuncia all'utilizzo degli ispessitori, ecc.) dovessero raggiungere l'efficacia riscontrata nell'impianto di Rapperswil-Jona, saremmo senz'altro d'accordo di rinunciare a far valere talune condizioni previste dal contratto di compravendita del 19 aprile 1973 e allegati, in particolare potremmo rinunciare alla richiesta di copertura della sedimentazione primaria.”*

In chiaro il progetto definitivo approvato dalla Sezione protezione e depurazione delle acque non contempla la copertura dei bacini adibiti alla decantazione primaria. La Terreni alla Maggia SA accetta tale indirizzo a condizione che il progetto complessivo sia efficace.

2. AGIRE ILLEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Il Dipartimento del territorio non ha promulgato un messaggio dopo la definizione del progetto e del relativo preventivo, lasciando che le delibere fossero fatte e i lavori fossero avviati dal Consorzio, prima dell'approvazione del Parlamento. Questo modo di agire è illegale.

Infatti gli artt. 10 e 11 della legge sui sussidi cantonali valgono anche per il Dipartimento del territorio, che fa parte dell'Amministrazione della Repubblica e del Cantone Ticino, la quale deve sottostare alle leggi decise dal Gran Consiglio. Si invita il capo del Dipartimento del territorio a dare queste indicazioni di base ai propri funzionari dirigenti affinché una simile incresciosa vicenda non si ripeta mai più.

Riportiamo gli articoli 10 e 11 della legge sussidi (in grassetto i concetti importanti):

Art. 10

Spese computabili per il calcolo del sussidio
a) in generale

¹Per il calcolo del sussidio sono computate solo le spese indispensabili all'adempimento economico e razionale del compito.

²In assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'istanza competente, non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della concessione del sussidio.

³L'autorizzazione preventiva non conferisce diritto alla concessione del sussidio.

Art 11

b) **spese di investimento e di gestione**

¹Le spese di investimento computabili sono determinate sulla base del preventivo.

²Nelle spese di investimento non sono computabili gli interessi sui capitali mutuati e i pubblici tributi.

³omissis

Ovviamente questo articolo vuole impedire che il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato siano messi davanti al fatto compiuto e che essi non possano più intervenire per modificare un progetto.

Questa interpretazione è costantemente stata adottata dalla Commissione della gestione per i sussidi a enti sociosanitari del DSS: nel 2003 venne rifiutato un sussidio all'asilo nido della Città di Lugano perché i lavori erano già stati terminati senza alcuna autorizzazione dell'autorità competente.

Questa interpretazione della legge non è condivisa dai funzionari del Dipartimento del territorio, che a torto hanno sempre ignorato la legge cantonale quadro sui sussidi del 1994.

Riportiamo per completezza d'informazione la posizione del Dipartimento inoltrata al relatore dal Capo Ufficio depurazione acque, signor Alberto Barbieri: "(...), *le confermo che, come da prassi ultradecennale, l'approvazione dei piani del Consorzio di Locarno e Dintorni, inoltrati il 3 giugno 2003, e approvati dalla nostra Sezione il 10 ottobre 2003 risponde alle disposizioni della "Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971" (LALIA) ed in modo specifico alle norme relative alle autorità competenti (Capitolo I) e sui sussidi (Capitolo XI).*

Per quanto riguarda la Legge sui sussidi cantonali, del 22 giugno 1994, sentito il giurista del Dipartimento riteniamo che, trattandosi di un "sussidio obbligatorio" stabilito nella LALIA, il Gran

Consiglio e tantomeno il Consiglio di Stato siano messi davanti al fatto compiuto. Inoltre, secondo la LALIA, il servizio tecnico designato ha la competenza di approvare i piani definitivi per la realizzazione degli impianti in questione. Tale approvazione ha sempre rappresentato almeno fino ad oggi l'atto tecnico-amministrativo necessario per l'avvio delle procedure di delibera e di approvazione dei lavori da parte dei Consorzi e dei Comuni e corrisponde all'autorizzazione di cui all'art. 10 cpv. 2 L. sussidi. Pertanto, dal nostro punto di vista, il Consorzio di depurazione ha agito correttamente sulla base dell'approvazione cantonale rilasciata dal competente servizio tecnico e anche le delibere dei lavori, tutte effettuate dopo l'approvazione, sono da includere nell'importo da subsidiare.”

Il problema che il giurista del Dipartimento territorio non ha capito è che lo scopo dell'art. 10 cpv. 2 della legge sussidi è di non mettere di fronte al fatto compiuto il Legislativo, il quale deve votare i sussidi: l'inizio di lavori o di delibere è ammissibile unicamente se vi è un'opera urgente, che deve essere intrapresa senza poter attendere il voto parlamentare. Una simile disposizione esiste anche a livello federale, dove l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione d'inizio lavori o di acquisti importanti solamente se l'attesa dovesse comportare "gravi inconvenienti" (art. 26 Legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità). Alla luce delle conclusioni si può lasciare aperto se tale sia il caso dei lavori oggetto del presente messaggio.

3. CONCLUSIONI

La Commissione della gestione e delle finanze ha deciso di non penalizzare il Consorzio e i Comuni, cosa che a rigore avrebbe potuto fare con il rifiuto quasi totale del credito in ossequio all'art. 10 cpv. 2 legge sui sussidi cantonali (la delibera di appalti e l'avvio di lavori subsidiati prima della decisione parlamentare è applicabile solo in caso di urgenza, per motivi validi) e cosa che è già stata fatta dalla Commissione per il messaggio 5239 per il subsidiamento del nido d'infanzia Casa Amalia della Città di Lugano (ritirato dal Governo): **la decisione della Commissione si fonda sul fatto che all'origine della mancata presentazione del messaggio al Parlamento è il Dipartimento del territorio, che ha avallato verbalmente l'inizio dei lavori da parte del Consorzio nel 2003, mentre nel caso del messaggio 5234 il Dipartimento della socialità e sanità non aveva avallato l'inizio dei lavori subsidiati.**

Chiaramente in futuro non potranno essere tollerate altre inadempienze da parte del Dipartimento del territorio (vedi anche il rapporto sul messaggio n. 5554).



Si invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare il decreto legislativo annesso al messaggio governativo.

Per la Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Bacchetta-Cattori (per le conclusioni) -

Bignasca (solo per la parte finale, 1 riga e ¼ delle conclusioni) -

Bonoli - Dell'Ambrogio - Ferrari M. - Foletti (solo per le conclusioni) -

Lepori Colombo (per le conclusioni) - Righinetti - Robbiani (per le conclusioni)